

# REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

## MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, segnatamente, l'articolo 253, sesto comma, del medesimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, segnatamente, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo,

visto l'articolo 64, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che, con l'adesione della Repubblica di Croazia, il croato diventa lingua ufficiale dell'Unione europea e che occorre far figurare tale lingua tra le lingue processuali stabilite dal regolamento di procedura,

con l'approvazione del Consiglio, in data 7 giugno 2013,

ADOPTA LA MODIFICA SEGUENTE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

### *Articolo 1*

L'articolo 36 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 <sup>(1)</sup> è sostituito dal testo seguente:

#### *«Articolo 36*

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.»

### *Articolo 2*

1. La presente modifica del regolamento di procedura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore contemporaneamente al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
2. La versione del regolamento di procedura in lingua croata sarà adottata dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al paragrafo precedente.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

---

<sup>(1)</sup> GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.